

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 30 Gennaio 2015****FIS15049****SM****Oggetto: Poste. Contributo 2015. Punto della situazione.**

Facciamo seguito alla precedente circolare Conftrasporto FIS15039 del 27 Gennaio u.s, per informarvi che, alla data odierna, il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora emanato il decreto per rivalutare gli importi dei contributi annuali per il biennio 2015/2016, dovuti dai titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali ai servizi postali.

Pertanto, visto che è oramai prossima la scadenza del 2 Febbraio entro il quale il contributo va versato, le imprese possono scegliere se:

- corrispondere gli importi valevoli per lo scorso biennio e, una volta emanato il predetto d.m, procedere all'integrazione della differenza;
- oppure usufruire della possibilità di differire il versamento entro il 31 Luglio, maggiorando l'importo dovuto dello 0,50% per ogni mese o frazione di ritardo fino alla data dell'effettivo pagamento.

Ricordiamo che gli importi previsti per il biennio 2013/2014, erano i seguenti:

- **299,00 €** per la sede operativa principale;
- **119,00 €** per le sedi secondarie.

I versamenti devono essere effettuati tramite conto corrente postale n. 3338588 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo o con bonifico bancario o postale (codice IBAN IT89C0760114500000003338588), indicando la causale del versamento, il codice fiscale del versante e l'eventuale codice versante

Se il contributo è versato con bonifico bancario, è necessario inviarne copia, via fax, al Ministero dello Sviluppo Economico (numero fax 06.54.22.11.32; 06.54.22.15.13).

Il mancato versamento del contributo viene segnalato all'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni per l'avvio del procedimento sanzionatorio, e comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da €. 5.000 ad €. 100.000, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7 del d.lgvo 261/1999 (come modificato dal d.lgvo 58/2011)

In ultimo ricordiamo che sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente link, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&idmenu=714&idarea1=594&andor=AND&idarea2=774&id=68191§ionid=1.18&viewType=1&showMenu=1&showCat=1&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&idarea4=0, nella parte dedicata alle "FAQ", è contenuta la precisazione che **"L'attività di solo trasporto che riguarda esclusivamente il trasferimento di merci, con esclusione di qualsiasi attività riconducibile alle fasi che caratterizzano il servizio postale quali: raccolta, smistamento e recapito, non necessita di una licenza o autorizzazione, anche nel caso in cui detta attività sia svolta in nome e per conto di un operatore postale."**

Al link sottoindicato, è possibile prelevare una breve sintesi (tratta sempre dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico) delle formalità legate al versamento.

Torneremo sull'argomento, una volta che sarà stato emanato il decreto con i nuovi importi del contributo

Cordiali saluti.